

| | | | |
|---|---|------------|----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 1 di 17 |

PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Ai sensi del D.LGS 24/2023

| REV | DATA | MODIFICA | REDATTA: | VERIFICATA : | APPROVATA DA | PER PRESA VISIONE |
|-----|------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 | 05/12/2023 | Prima Emissione | Adinolfi Salvatore | A.D. Virno Velleda | Consiglio di Amministrazione | RSU |
| 02 | 23/01/2025 | Aggiornamento dei canali interni | Adinolfi Salvatore | A.D. Virno Velleda; ODV Anna Trace | Consiglio di amministrazione | RSU |

INDICE

1. Premessa
2. Scopo e Ambito oggettivo di applicazione
3. Soggetti/persona che possono segnalare (cd. Whistleblower)
4. Destinatari della Segnalazione - Organo Gestorio
5. Canali di segnalazione interna
6. Gestione della segnalazione
7. Garanzie e Tutele
8. Protezione dei dati e archiviazione dei documenti
9. Modifica della procedura
10. Trasmissione della procedura
11. Glossario

| | | | |
|---|---|------------|----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 2 di 17 |

1. PREMESSA

La presente procedura è finalizzata a dare attuazione al Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (Decreto Whistleblowing).

Dal 31 marzo 2023, con la pubblicazione del D.Lgs 24/2023 vige un nuovo obbligo normativo che impone alle aziende di implementare un canale interno per la gestione delle segnalazioni di illeciti.

La Di Mauro Officine grafiche S.p.A. (di seguito la Società), in quanto azienda con meno di 250 dipendenti, sarà obbligata a partire dal 17/12/2023.

Lo scopo della normativa è disciplinare la **protezione** dei whistleblowers (segnalatori) mediante norme minime di tutela a partire dal principio che "coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione".

Il decreto legislativo prevede norme specifiche in tema di riservatezza dell'identità delle persone che effettuano segnalazioni (art. 12 e ss. dello schema) e dedica ampio spazio alle misure di protezione.

Nello specifico, l'art. 17 prevede il divieto di ritorsione (con un elenco non esaustivo di casistiche al comma 4), mentre l'art. 18 individua le misure di sostegno in favore della persona segnalante.

La normativa inoltre prevede l'istituzione di canali di segnalazione interni per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

2. SCOPO E AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La Procedura Whistleblowing disciplina il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle Segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata, con le modalità indicate nel presente documento.

Possono essere segnalate violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, tra cui:

- Illeciti su materie ex art. 2, comma I, lett. a) num. da 3 a 6 (appalti pubblici, salute

| | | | |
|---|---|------------|----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 3 di 17 |

pubblica, tutela dei dati personali, tutela dei consumatori, ambiente, concorrenza e aiuti di Stato, etc.);

- commissione di reati presupposto del D.Lgs. 231/01 oppure mancata osservanza dei presidi di controllo previsti dai Modelli 231;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o riguardanti il mercato interno, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La Procedura prende in considerazione - e quindi possono essere oggetto di Segnalazione - anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico della Società che non rientrano negli illeciti di cui al Decreto Whistleblowing sopra indicati (le "Segnalazioni Codice Etico").

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e circostanziate con informazioni specifiche in modo da risultare facilmente verificabili.

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura Whistleblowing le Segnalazioni inerenti a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, ad eccezione del caso in cui esse, essendo collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne, possano recare danno all'integrità della Società.

3. SOGGETTI/PERSONE CHE POSSONO SEGNALARE (CD. WHISTLEBLOWER)

Il Whistleblower è la persona che segnala.

Le persone segnalanti beneficiano di protezione a condizione che abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione.

Sono legittimati a segnalare, non solo i dipendenti, ma tutte le persone che operano nel contesto lavorativo:

- lavoratori dipendenti della Società;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;

| | | | |
|---|---|------------|----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 4 di 17 |

- azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza della Società;
- persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il rapporto di lavoro, nonché a coloro il cui rapporto non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione, o in altre fasi precontrattuali. A rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e la Società nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

4. DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE - ORGANO GESTORIO

La Società ha designato quale destinatario e Organo Gestorio delle Segnalazioni, formulate ai sensi del Decreto Whistleblowing, l'Organismo di Vigilanza (ODV) costituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'ODV ha la responsabilità di verificare la fondatezza delle segnalazioni, eseguire l'istruttoria e fornire le indicazioni in merito alla gestione delle stesse.

L'ODV deve agire in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In particolare l'ODV:

- Esegue tutte le attività istruttorie (verifica preliminare dell'esistenza dei presupposti, re-indirizzamento segnalazioni non di pertinenza);
- Valuta le verifiche da compiere, le funzioni da coinvolgere nelle analisi, la richiesta di informazioni aggiuntive o l'eventuale archiviazione della segnalazione;
- Garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante;
- Predispose la reportistica periodica riguardante le segnalazioni ricevute.

Qualora la segnalazione sia presentata ad un **soggetto diverso** da quello individuato

| | | | |
|---|---|------------|----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 5 di 17 |

e autorizzato dall'amministrazione o ente quest'ultimo procederà a trasmetterla, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

5. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

I soggetti che vengono a conoscenza di informazioni su violazioni oggetto della presente procedura possono effettuare una Segnalazione tramite canali interni predisposti dalla Società e di seguito descritti.

Le segnalazioni devono essere più possibile circostanziate, includendo tutti gli elementi utili all'organo gestorio per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza. A tal fine i segnalanti devono fornire almeno i seguenti elementi:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo);
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati (cd segnalato).
- A meno che la segnalazione non sia anonima, le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- l'insussistenza di eventuali interessi privati collegati alla segnalazione e la propria buona fede;
- ogni informazione o prova (allegando i relativi documenti) che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato, in particolare anche l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

Ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, l'Organo gestorio può chiedere **elementi integrativi** al segnalante tramite il Portale Whistleblowing o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Si precisa che le **segnalazioni anonime** sono ammesse se sufficientemente circostanziate e sono trattate alla stregua di quelle "nominative". In tal caso, le

| | | | |
|---|---|------------|----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 6 di 17 |

misure di protezione per le ritorsioni saranno applicabili solo se la persona segnalante viene successivamente identificata.

Le segnalazioni non devono contenere dati personali eccedenti, bensì solo i dati necessari per dimostrare la fondatezza della denuncia. Di norma, quindi non andranno inseriti dati particolari, né dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o giudiziari. Qualora le segnalazioni contenessero suddette categorie di dati personali, riferiti al segnalante o a terzi, e gli stessi non risultassero necessari per il perseguimento delle suddette finalità, la società provvederà a distruggerli o, se ciò non risultasse possibile, ad oscurarli, fatti salvi i casi autorizzati dalla legge o da un provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Qualora la segnalazione non rientri nella presente procedura, secondo la definizione dell’ambito oggettivo appena descritto, l’Organo provvederà ad inoltrarla all’area aziendale/organo competente e/o alle Autorità competenti, come di seguito precisato (vedi paragrafo 4). Tali segnalazioni sono, in ogni caso, considerate “protette”. Ciò significa che l’organismo preposto non rivela l’identità o i dati personali di chiunque abbia trasmesso tale segnalazione senza averne ottenuto previamente l’esplicito consenso – sempre che la sua divulgazione non sia imposta dalla legge, da indagini o successivi procedimenti giudiziari.

In tutti i casi sopra indicati di comunicazione, il Titolare garantisce che verranno sempre adottate le opportune misure atte ad evitare una non necessaria circolazione delle informazioni, al fine di garantire la opportuna riservatezza in vista delle particolari finalità dei trattamenti in oggetto.

Piattaforma on-line

La Società ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing un canale di segnalazione interna che, tramite una specifica piattaforma on-line dedicata, consente l’invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e che garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante, della Persona coinvolta e di qualunque persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della stessa Segnalazione e della relativa documentazione.

La Piattaforma on-line è accessibile attraverso il sito della Società:

| | | | |
|---|---|------------|----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 7 di 17 |

WWW.DIMAUROFLEXIBLEPACKAGING.IT

Oppure collegandosi al seguente link:

<https://app.infomediatek.it/DiMauroSegnalazioni/>

Non dichiarando le proprie generalità la segnalazione sarà trattata come effettuata in forma anonima.

In tale caso le tutele previste dalla Legge verranno applicate nei limiti in cui queste siano concretamente compatibili con la condizione di anonimato del segnalante.

Si informa che le segnalazioni effettuate in forma anonima saranno esaminate solo se adeguatamente circostanziate con tutti gli elementi informativi utili per verificarle.

Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale, oltre alla priorità di gestione.

Per le istruzioni sull'inserimento di una segnalazione tramite la piattaforma on-line si rimanda alla Guida informativa allegata alla presente procedura.

Segnalazione orale

La segnalazione potrà essere resa anche in forma orale mediante dichiarazione rilasciata dal Segnalante, in apposito incontro, direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Il Segnalante potrà contattare allo scopo direttamente il membro dell'O.d.V. inviando una mail al seguente indirizzo: odvdimauro@gmail.com al nr. telefonico +393664956410 .

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni prevenute all'ODV sono soggette al seguente *iter* istruttorio. Le segnalazioni la cui genericità non consenta neppure di avviare una verifica indirizzandola verso prospettive concrete, non saranno prese in considerazione e verranno immediatamente archiviate.

| | | | |
|---|---|------------|----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 8 di 17 |

Le segnalazioni e i relativi documenti a supporto saranno oggetto di analisi preliminare da parte dell'ODV, al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili e sufficienti a valutare l'astratta fondatezza della segnalazione, per avviare gli ulteriori approfondimenti.

Effettuata tale analisi, qualora, l'ODV verifichi che il fatto riportato non ha impatto ai fini del D.Lgs. 24/23, ma, tuttavia, può essere rilevante per l'Azienda ad altri fini diversi, procederà ad inoltrarla tempestivamente all'organo/organismo competente, dandone notizia al segnalante.

Nel caso, invece, in cui l'Organo preposto ritenga sussistente un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità, si passerà ad un'indagine approfondita sui fatti oggetto della segnalazione, al fine di appurarne la fondatezza. Nello svolgimento della suddetta analisi, l'ODV potrà avvalersi - per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora ritenuto necessario - del supporto di altre funzioni aziendali per quanto di competenza e potrà richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante mediante il Portale stesso o anche di persona, avendo sempre cura di preservare la riservatezza sull'identità del segnalante.

Qualora, a conclusione della fase di analisi preliminare, emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata con le relative motivazioni. In tal caso, l'Organo preposto provvederà ad informare il segnalante della conclusione e degli esiti dell'indagine svolta.

Laddove, a seguito delle analisi preliminari emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per valutare fondata la segnalazione, verrà avviata la successiva fase degli approfondimenti specifici.

L'ODV provvederà a:

- avviare le analisi specifiche avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti della Società;
- alla conclusione dell'approfondimento svolto, sottoporre i risultati alla valutazione degli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, a seconda dell'oggetto della segnalazione, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti. Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità

| | | | |
|---|---|------------|----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 9 di 17 |

o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione.

- concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione redigere la relazione finale da trasmettere al Consigliere Delegato della Società, in cui sono indicate le attività istruttorie svolte, i relativi esiti e la valutazione dei fatti segnalati alla luce delle procedure vigenti ed eventuali suggerimenti per impedire il reiterarsi dei comportamenti oggetto di segnalazione.

Qualora il Consigliere Delegato della Società rilevi la fondatezza di quanto emerso, si procede alla condivisione, in base agli esiti, con le Funzioni aziendali di volta in volta competenti al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela della Società.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi l'Organismo di Vigilanza dovesse rilevare l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni, dall'ODV.

La Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti del dipendente che abbia commesso o sia stato coinvolto in una violazione; eventuali misure disciplinari saranno intraprese nel rispetto del CCNL vigente.

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale. In ogni caso, all' esito della fase istruttoria, l'Organo preposto provvederà ad informare il segnalante dell'esito della segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta (es. comunicazione di archiviazione, rinvio autorità competente per ulteriori indagini, avvio inchiesta interna etc).

Si precisa che, al fine di privilegiare la volontà del segnalante è sempre possibile per quest'ultimo ritirare la segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa.

| | | | |
|---|---|------------|-----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 10 di 17 |

7. GARANZIE E TUTELE

La tutela dell'identità del Segnalante

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell'art. 2 -quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Il management aziendale coinvolto nella gestione delle Segnalazioni è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella

| | | | |
|---|---|------------|-----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 11 di 17 |

fase selettiva o precontrattuale.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai Facilitatori, con le medesime garanzie previste per il Segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Misure di protezione

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023. Esse in particolare sono estese anche a:

- i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro

Tutela del segnalato

| | | | |
|---|---|------------|-----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 12 di 17 |

Di Mauro Officine S.p.A. garantisce adeguata protezione alle persone direttamente o indirettamente oggetto della segnalazione.

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Non si potrà quindi sanzionare disciplinarmente il soggetto segnalato sulla base di quanto affermato dal segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione.

Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.

Nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

8. PROTEZIONE DEI DATI E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

I dati personali del segnalante e degli altri soggetti meritevoli di protezione (es. facilitatore, persone menzionate, segnalati, etc.) e le informazioni contenute nelle segnalazioni e negli eventuali documenti alle stesse allegati, nonché i dati eventualmente acquisiti in sede di istruttoria dall'organismo preposto, sono trattati in conformità alla Policy di protezione dei dati personali adottata dalla Società, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti di tutti gli interessati (segnalante, segnalato ed eventuali soggetti terzi coinvolti), ed in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa data protection vigente.

La Società, in qualità di Titolare del trattamento, ha effettuato una Valutazione preventiva di Impatto del proprio sistema di gestione delle segnalazioni che può essere consultata su richiesta da inoltrare all'ODV.

La società ha, quindi, adottato idonee misure tecniche ed organizzative di protezione dei dati che vengono sottoposti periodicamente a verifica. In particolare:

- la società ha adottato una piattaforma di gestione delle segnalazioni che garantisce idonee misure tecniche di protezione, quali la cifratura, la

| | | | |
|---|---|------------|-----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 13 di 17 |

segregazione degli accessi, il divieto di tracciamento del segnalante, il tracciamento delle operazioni dell'ODV;

- la società ha adottato misure organizzative quali: l'autorizzazione, istruzione e formazione del personale autorizzato ad accedere ai dati personali in oggetto; la formalizzazione di accordi con i fornitori che operano in qualità di responsabili del trattamento (es. fornitore in modalità SaaS della piattaforma per la gestione delle segnalazioni); somministrazione dell'informativa sul trattamento ex art. 13 GDPR agli interessati; aggiornamento del Registro dei trattamenti.

L'ODV cura l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto della segnalazione ricevuta. I dati personali relativi alle segnalazioni vengono conservati e mantenuti per il periodo necessario al completamento della verifica dei fatti esposti nella segnalazione e per successivi 5 anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinari, penali, contabili) nei confronti del segnalato o del segnalante (dichiarazioni in mala fede, false o diffamatorie). In tal caso saranno conservati per tutta la durata del procedimento e fino allo spirare dei termini di impugnazione del relativo provvedimento. Al termine di detto periodo i dati sono cancellati oppure anonimizzati in modo irreversibile e conservati ai soli fini statistici.

9. MODIFICA DELLA PROCEDURA

La Procedura Whistleblowing è modificata su richiesta dell'Amministratore Delegato e/o su richiesta dell'ODV per intervenute modifiche organizzative e/o per adeguarla ad intervenute modifiche legislative e/o alle linee guida ANAC nella misura in cui esse trovino applicazione nel settore privato. La modifica della Procedura Whistleblowing è approvata dall'Amministratore Delegato previa consultazione dell'ODV.

10. TRASMISSIONE PROCEDURA

La Procedura sarà pubblicata sul sito della Società e trasmessa ai dipendenti attraverso i normali canali di comunicazione (intranet aziendale).

| | | | |
|---|---|------------|-----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 14 di 17 |

11. GLOSSARIO

Ai fini della presente procedura si intende per:

- **Consigliere Delegato:** il componente del Consiglio di Amministrazione di Di Mauro Officine Grafiche SpA che ha ricevuto la delega per adottare le misure necessarie a far sì che la Società si conformi al Decreto Whistleblowing.
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale o dal Terzo nell'ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con la Società;
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; ii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii) ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni conseguenti a comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto giuridico non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette

| | | | |
|---|---|------------|-----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 15 di 17 |

informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, compreso il periodo di prova, oppure nella fase selettiva o precontrattuale;

- **Modello Organizzativo 231:** il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società nella sua versione di volta in volta vigente;
- **Organo Gestorio:** l'organo individuato dalla Società cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interno nonché la gestione delle attività previste dall'art. 5 del Decreto Whistleblowing e dalla presente procedura.
- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile;
- **Personale:** coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o di prestazione occasionale nonché i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali;
- **Segnalante:** la persona che effettua una Segnalazione tramite il canale di Segnalazione interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica;
- **Segnalazione:** la comunicazione, scritta o orale, di informazioni riferibili al Personale della Società e/o a Terzi su violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231, nonché del sistema di regole e procedure vigenti in Di Mauro Officine Grafiche SpA.
- **Segnalazione anonima:** Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca;
- **Segnalazione circostanziata:** Segnalazione in cui le informazioni/asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.). Nell'ambito delle Segnalazioni circostanziate si distinguono le informazioni/asserzioni: i) "verificabili", qualora in base ai contenuti della Segnalazione sia possibile in concreto svolgere verifiche in ambito aziendale sulla

| | | | |
|---|---|------------|-----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 16 di 17 |

fondatezza, nei limiti delle attività e con gli strumenti di analisi a disposizione; ii) “non verificabili”, qualora sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, non risulta possibile svolgere verifiche sulla fondatezza della Segnalazione. Le verifiche su circostanze e valutazioni riconducibili ad elementi intenzionali e/o soggettivi risentono dei limiti propri delle attività di Audit e dei relativi strumenti a disposizione;

- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”). Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme; ii) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive; iv) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante tramite il canale interno;
- **Segnalazione relativa a fatti rilevanti:** i) Segnalazione che riguarda i Vertici aziendali; ii) Segnalazione per la quale, anche dalle preliminari analisi, siano configurabili gravi violazioni al Modello Organizzativo 231, tali da esporre la Società al rischio di responsabilità penale-amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2021; iii) Segnalazione su anomalie operative aziendali e/o illeciti e/o frodi e/o abusi per le quali, all’esito delle verifiche preliminari, sia stimabile per la Società un impatto qualitativo significativo sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni sull’informativa finanziaria). L’impatto è “significativo” sotto l’aspetto qualitativo se le anomalie operative e/o frodi e/o abusi sono in grado di influenzare le decisioni economiche e di investimento dei potenziali destinatari dell’informativa finanziaria. La significatività dell’impatto sotto l’aspetto quantitativo viene valutata dall’Organismo di Vigilanza d’intesa con l’Amministratore delegato della Società;

| | | | |
|---|---|------------|-----------------|
|  | PROCEDURA | SIGLA: | PW 231 |
| | | REVISIONE: | 02 |
| | PROCEDURA WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | DATA: | 23/01/2025 |
| | | PAGINA: | Pagina 17 di 17 |

- **Terzi:** le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale dipendente, che intrattengono, a vario titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con Di Mauro Officine Grafiche SpA, ivi compresi - a titolo non esaustivo - i clienti, i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell'attività aziendale di Di Mauro Officine Grafiche SpA.
- **Vertici aziendali:** componenti degli Organi Sociali, Dirigenti e Responsabili di funzione.